



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

105/2016
Luglio/13/2016 (*)
Napoli 22 Luglio 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 33/3879 del 1° luglio 2016 fissa, prorogandolo, il nuovo termine per la trasmissione telematica dell'autocertificazione di esonero all'assunzione di lavoratori disabili al prossimo 31 luglio 2016.

Con la **Nota n. 33/3879**, pubblicata lo scorso 1° luglio 2016, la Direzione Generale sistemi informativi del **Ministero del Lavoro**, con riferimento alle importanti novità introdotte dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 5 comma 1 lett. b) in materia di **esonero autocertificato dagli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999** per i datori di lavoro che occupano addetti **impegnati in lavorazioni** che comportano il pagamento di un tasso di premio **ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille**, e in considerazione delle segnalazioni ricevute dalle aziende che hanno già utilizzato la procedura telematica per la trasmissione delle autocertificazioni, ha ritenuto di dover intervenire su alcune logiche di verifica e calcolo applicate dalla suddetta procedura telematica.

In particolare, il documento di prassi evidenzia che, al fine di poter apportare al sistema gli aggiornamenti sopra enunciati, si rende necessario **una proroga al 31 luglio 2016 del termine** di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2016, pubblicato il 2 maggio 2016, fissato in sede di prima applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Si ricorda che il termine, inizialmente fissato al 1° luglio 2016, riguarda i datori di lavoro che, occupando operai addetti a lavorazioni che comportino un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, optino per l'esonero delle assunzioni versando al **Fondo per il Diritto al Lavoro un contributo "esonerativo" di € 30,64 per ogni giorno lavorativo con riferimento a ciascun lavoratore con disabilità non occupato.** All'uopo l'autocertificazione, inviata telematicamente, deve contenere:

- la base di computo;
- la quota di riserva;
- il numero degli addetti impiegati in lavorazioni con tasso Inail superiore al 60 per mille;
- la base netta, ovvero la base di computo al netto del numero dei lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio superiore al 60 per mille;
- la quota di esonero;
- gli estremi del versamento effettuato.

Il datore di lavoro che intenda procedere con il versamento del contributo esonerativo deve effettuare il **primo versamento nei cinque giorni lavorativi precedenti l'invio dell'autocertificazione** a copertura del periodo dalla data di autocertificazione al termine del trimestre solare. **Successivamente,** dovrà premurarsi di versare il relativo contributo a scadenza trimestrale, **entro il 10 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN